

Proponente: 12.A
Proposta: 2022/112

del 18/02/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 138

del 18/02/2022

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A LEGALE ESTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. 730/22 R.G. PENDENTE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con deliberazione n. 17 I.D. del 10/2/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato a resistere nel giudizio n. 730/22 R.G. promosso avanti il Consiglio di Stato dalla società Capelli S.r.l. e dal sig. G. A.;
- che con il medesimo provvedimento la Giunta ha ritenuto, per le ragioni ivi esplicitate e da intendersi qui espressamente richiamate, di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune ad un legale esterno ed ha demandato al sottoscritto l'individuazione ed il formale incarico di tale legale;
- che con l'atto sopra indicato si è proceduto ad una prenotazione di impegno di spesa di € 5.000,00 al capitolo 3250 del P.E.G. denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche" (n. 2022/1430);

Visti:

- l'art. 17 c. 1 lett. d) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 che esclude dall'ambito di applicazione del Codice i servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;
- l'art. 4 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 in base al quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- le linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 907 del 24 ottobre 2018;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti per un affidamento diretto, anche a fronte di inequivocabili ragioni di urgenza (come riconosciuto anche da Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 153 del 12 ottobre 2017), in quanto:

- trattandosi di appello cautelare, il Comune deve costituirsi in giudizio e depositare la propria memoria difensiva entro il 19 febbraio prossimo, avendo il Consiglio di Stato fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 22/2/2022; tale scadenza è, quindi, incompatibile con procedure di gara e/o comparative (anche a fronte delle considerazioni che seguono), oltre che di impossibile programmazione preventiva;
- non è possibile attivare procedure di gara e/o comparative semplificate, da fondarsi sul criterio aggiudicativo del prezzo più basso (in tal senso, TAR Puglia, Lecce, sezione seconda, ordinanza cautelare n. 21 del 19 gennaio 2017; sentenze nn. 1289 del 11 dicembre 2017 e 875 del 31 maggio 2017; che impongono nella presente fattispecie il criterio ben più complesso dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

- la Corte di Giustizia UE, Sez. V, con sentenza del 6/6/2019, C-264/18, ha chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica/comparative degli appalti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, relativi alla rappresentanza legale in giudizio; secondo la Corte queste prestazioni si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basi sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore – aspetto fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa dei singoli – e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato; inoltre, il principio di massima riservatezza, che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente, potrebbe venire minacciato dall'obbligo incombente sull'amministrazione aggiudicatrice di precisare e pubblicizzare le condizioni di attribuzione dell'incarico; la Corte di giustizia, in definitiva, ritiene l'esclusione dei servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ampiamente giustificata alla luce di caratteristiche ontologiche proprie di questi servizi (che risultano, per l'appunto, nettamente differenti rispetto a quelle degli altri servizi inclusi);
- la Corte dei Conti Lazio, con la sentenza n. 509/2021, afferma che gli incarichi di patrocinio legale non sono equiparabili alle consulenze esterne;

Precisato:

- che si è comunque in presenza di un servizio, il cui importo previsto risulta essere inferiore alla soglia di € 40.000,00;
- che dal curriculum presentato dall'avvocato incaricando, Alberto Bertoi (allegato), risulta la particolare competenza dello stesso nella materia oggetto del presente incarico;
- che nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto all'Avv. Alberto Bertoi consiste nel garantire l'assistenza legale da parte di un difensore abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori ed in possesso di un elevato grado di specializzazione nel diritto amministrativo con particolare riferimento alla materia degli abusi edilizi;

Considerato che il preventivo presentato dall'avv. Alberto Bertoi ed acquisito al P.G. 29111 del 7/2/2022, per un importo complessivo di € 4.419,88 (di cui € 2.755,00 per onorari, oltre spese generali 15%, cpa 4%, iva 22% e rimborso spese di trasferta), è redatto in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 (così come da ultimo aggiornato dal D.M. 37/18); nel dettaglio, si è fatto riferimento ai valori minimi dello scaglione di valore riferito alle controversie avanti il Consiglio di Stato di valore indeterminabile;

Ritenuto pertanto di conferire all'avv. Alberto Bertoi, con studio in Reggio Emilia, via Cisalpina n.18/1, l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 I.D. del 10/2/2022 richiamata in premessa;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- che ai sensi del decreto 24/12/2021 del Ministero dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022;

Dato atto che:

- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) acquisito per l'adempimento previsto dalla L. 136/2010 è il seguente: ZAC352BCDC;
- la certificazione di regolarità contributiva Prot. INAIL_30639666 del 16/12/2021 è in corso di validità (scadenza validità: 15/04/2022);

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- gli art. 56 e 57 dello Statuto comunale;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni esplicitate in narrativa, un incarico professionale all'avv. Alberto Bertoi, con studio in Reggio Emilia, via Cisalpina n.18/1, per la rappresentanza e la difesa del Comune nel giudizio n. 730/22 R.G. promosso avanti il Consiglio di Stato dalla società Capelli S.r.l. e dal sig. G. A.;
2. di dare atto che la prestazione – come da preventivo presentato dall'avvocato incaricando – prevede un compenso lordo di € 4.419,88 (compresi ritenuta d'acconto, 4% CPA , 22% IVA e rimborso spese di trasferta);
3. di disporre che l'incarico sia disciplinato secondo lo schema di contratto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare la spesa di € 4.419,88 in favore dell'avv. Alberto Bertoi con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2021-2023, annualità 2022, al capitolo che nel P.E.G. 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 3250/2

del P.E.G. 2021 denominato "Incarichi prof.li per attività Servizio Legale", codice prodotto 2021_PD_1201, centro di costo 0296, modalità di gestione Conto annuale 002;

5. di procedere alla cancellazione della prenotazione di impegno n. 2022/1430 assunta sul capitolo n. 3250 del P.E.G.;
6. di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del Servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché in considerazione del termine ultimo per la costituzione in giudizio del Comune (19 febbraio 2022);
7. di dare atto che la certificazione di regolarità contributiva Prot. INAIL_30639666 del 16/12/2021 è in corso di validità (scadenza validità: 15/04/2022);
8. di dare atto che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZAC352BCDC;
9. di allegare curriculum e dichiarazione di compatibilità all'incarico del professionista;
10. di procedere alle pubblicazioni di legge in Amministrazione Trasparente;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim
Dott. Stefano Gandellini